



Città di Seregno

Servizio Patrimonio

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL LOCALE POSTO AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DI PIAZZA DELLA LIBERAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS "CANI E MICI PER AMICI ODV".

A mezzo della presente scrittura privata

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di dicembre in Seregno nella sede comunale di via XXIV Maggio

TRA

Il **Comune di Seregno**, nella persona di **Ing. Franco Greco**, nato a Olten (CH) il 27.06.1966, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Seregno (C.F.00870790151/P.I.00698490968), nominato con decreto Sindacale del 05.03.2021 prot. n. 12574, domiciliato per la funzione presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08. 2000;

E

Là sig.ra **Alessia Resnati** nata a Monza il 09/09/1984 (C.F. RSNLSS84P49F704N) e residente in Triuggio via C.na Trento Trieste n. 4 nella sua qualità di Presidente Associazione Onlus "**Canì e Mici per Amici odv**" con sede legale in via Laghetto, 12 a Macherio (MB) (CF 94622820150);

PREMESSO CHE :

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28 gennaio 2003 è stata approvata la disciplina per la gestione dei locali nella disponibilità del Comune per sedi di associazioni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 31 marzo 2016 sono state approvate le tariffe per l'applicazione del canone di concessione in uso di locali alle associazioni iscritte all'apposito albo comunale"
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 294 del 20 dicembre 2016 ha dato indirizzo per l'assegnazione del locale posto al piano terra dell'edificio di piazza della Liberazione per assegnazioni temporanee alle associazioni e di demandare al Dirigente dell'Area Politiche Economiche e Servizi alla Città di definire tutti gli atti concessori consequenziali alla stessa;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Politiche economiche e Servizi alla Città n. 878 del 22 dicembre 2016 è stato approvato lo schema della presente convenzione;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 66585 del 12 dicembre 2022 l'Associazione Onlus "Canì e mici per amici" ha chiesto al Comune la disponibilità dell'utilizzo per un periodo di anni uno del locale sito in piazza Liberazione, accettando le condizioni del presente atto, al

fine di garantire il mantenimento e lo svolgimento dell'attività

Premesso quanto sopra si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. La presente convenzione ha per oggetto la concessione in uso e la gestione del locale sito in piazza della Liberazione, identificato al catasto fabbricati al foglio 30 mappale 390 sub. 4 spazi meglio identificati nell'allegata planimetria (allegato A che è parte integrante del presente atto) per una superficie netta ragguagliata di m² 44.

2. Il locale è concesso per lo svolgimento di attività in difesa delle colonie feline protette da norme di legge.

3. E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione del locale diversa da quella prevista nella presente convenzione.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà durata di **anni uno** a partire dal 01.01.2023 al termine del 31.12.2023, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7.

ART 3 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL LOCALE -

Il Concessionario si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1- utilizzare il locale subordinatamente alla presenza di un responsabile maggiorenne;
- 2- utilizzare il locale concesso in uso unicamente per le finalità che caratterizzano le attività dell'Associazione concessionaria compatibilmente con la destinazione d'uso e con le norme di sicurezza;
- 3- risarcire l'Amministrazione Comunale dei danni di qualsiasi natura, apportati nel corso dell'uso al locale concesso e/o alle strutture annesse;
- 4- garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
- 5- collaborare con l'eventuale personale di custodia e con il personale dell' A.C. per il miglioramento della struttura;
- 6- il locale sarà consegnato nello stato di fatto manutentivo e conservativo alla data della consegna;
- 7- tutte le manutenzioni ordinarie saranno a carico dell'Associazione concessionaria;
- 8- non potranno essere effettuate modifiche all'impianto idrico-termico-sanitario ed elettrico;
- 9- non potranno essere messi in opera impianti di condizionamento;
- 10 - non potranno essere effettuate opere edilizie che necessitano del rilascio di un titolo abitativo;
- 11- le pulizie iniziale, periodica e finale saranno a carico dell'Associazione;
- 12- il Comune dovrà e potrà avere accesso al locale in qualsiasi momento senza necessità

di preavviso;

13- a semplice richiesta del Comune il locale dovrà essere lasciato libero;

È fatto divieto di sub-concedere l'uso del locale.

Il Concessionario è inoltre responsabile sia civilmente che penalmente per fatti, episodi, danni verso persone o cose. È ugualmente responsabile della presenza di estranei all'interno della struttura, ed in caso di inconvenienti che potrebbero verificarsi, ne risponde civilmente e penalmente, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

In particolare il Concessionario, nell'utilizzare il locale concesso dal Comune e di proprietà Comunale curerà di non recare molestia agli altri utilizzatori dell'intera struttura.

Si precisa inoltre che il locale consegnato è arredato.

L'Associazione potrà dotare il locale di attrezzature, macchinari, mobili che la stessa riterrà opportuno. Le stesse rimarranno di proprietà dell'Associazione, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a rilevarle al termine della presente convenzione o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

Il locale dovrà essere riconsegnato al Comune, così come trovato, al momento dell'iniziale consegna da parte dello stesso e pertanto privo di attrezzature, macchinari e arredi e/o altro (di proprietà dell'associazione): lo sgombero e le relative spese saranno a carico dell'Associazione che dovrà provvedervi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza della concessione, o in caso di risoluzione anticipata, entro 15 (quindici) dalla risoluzione stessa.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO –

Per l'espletamento di cui all'art. 3 l'Associazione si avvarrà di persone il cui nominativo sarà comunicato all'Amministrazione Comunale entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

In caso di mancata indicazione del nominativo della persona incaricata della sicurezza e/o dell'apertura, chiusura, custodia e pulizia del locale il responsabile di quanto sopra indicato viene individuato direttamente nel firmatario del presente atto.

In ogni caso il concessionario solleva il concedente da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

ART. 5 – ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE –

1. Il canone da corrispondere per l'uso del locale è pari a €. **636,24**, calcolato in base ai criteri della deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 31 marzo 2016 "Determinazione della tariffa per l'applicazione del canone di concessione in uso di locali alle associazioni iscritte all'apposito albo comunale" e così desunto:

€/mq. 14,46 x mq. 44 = €. 636,24

€. 636,24 canone annuo (365 giorni)

2. Il pagamento del canone viene stabilito in unica rata anticipata

ART. 6 – SOSPENSIONE E RECESSO DEL CONCEDEnte.-

Il Concedente, nel caso constatasse l'inosservanza degli impegni e delle modalità di utilizzo del locale e dopo infruttuoso richiamo scritto, potrà sospendere la concessione per un tempo limitato o revocare la stessa per fatti di particolare gravità.

Il Concedente con preavviso non inferiore a 10 gg. potrà recedere dalla concessione in qualsiasi momento, per esigenze pubbliche, che richiedano l'utilizzo del locale dato in uso. Tale recesso non darà diritto ad alcun risarcimento da parte del concessionario, né alcun rimborso sul canone annuo già pagato.

Resta comunque salva e in ogni momento applicabile la facoltà di recesso straordinaria eventualmente prevista nei regolamenti del Comune di Seregno.

ART. 7 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO -

Il Concessionario potrà recedere dalla concessione prima della sua naturale scadenza inviando formale disdetta all'Amministrazione Comunale. Nessun ristoro patrimoniale sarà dovuto all'Associazione per gli interventi di adeguamento effettuati nel locale dato in uso, né alcun rimborso sul canone annuo già pagato.

ART. 8 - NORME FINALI -

La presente concessione sarà oggetto di modifica a seguito dell'adozione di ulteriori regolamenti e/o atti amministrativi in materia, ai fini di un automatico adeguamento alle norme negli stessi contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

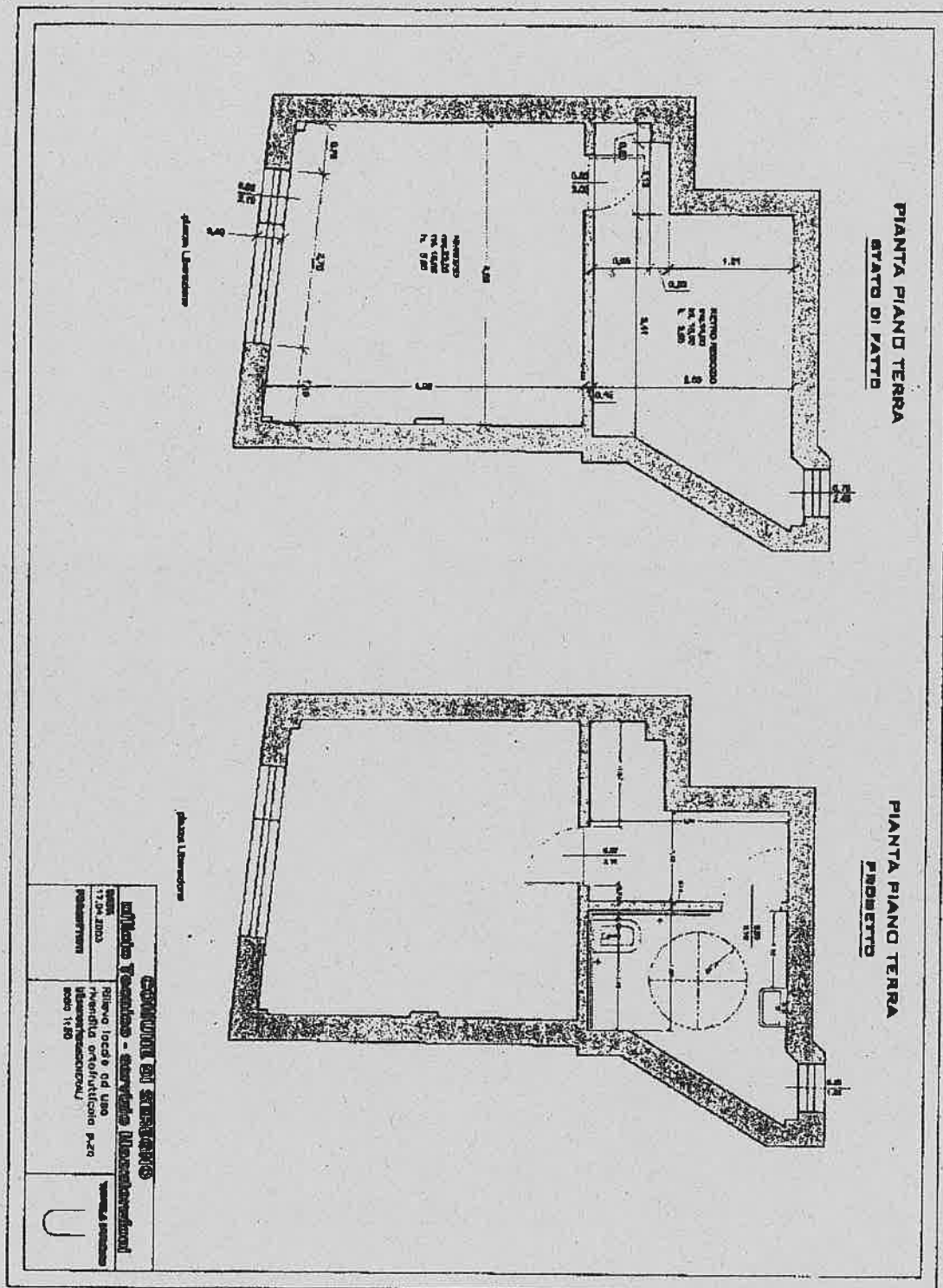
p. L'ASSOCIAZIONE

Alessia Resnati

p. IL COMUNE DI SEREGNO

Ing. Franco Greco

Esente da bollo ai sensi del decreto Legislativo n. 460 del 04.12.1997 - Art. 10 e 17 -



ALLEGATO A1

[Handwritten signature]

